

IL PENSIERO COSTITUZIONALE-CANONISTICO DI ÁLVARO DEL PORTILLO

MASSIMO DEL POZZO

ABSTRACT: L'articolo, dopo aver tracciato un profilo della formazione e dell'attività scientifica e pastorale di mons. del Portillo, esamina il suo apporto alla scienza costituzional-canonica. Il contributo del recente Beato è stato molto rilevante nella predisposizione del progetto della *Lex Ecclesiae fundamentalis*, sia attraverso i testi presentati sia attraverso gli interventi nelle sessioni, gli scambi con altri membri della Commissione e la produzione coeva. Gli scritti pubblicati hanno illustrato con lucidità l'idea costituzionale sia per quanto riguarda la concezione del fedele e i diritti fondamentali sia per quanto concerne l'esercizio del governo ecclesiastico. La promozione della dignità e libertà dei figli di Dio, dell'identità e della missione dei laici, dell'autonomia privata dei fedeli e del principio di sussidiarietà, della diaconalità del ruolo gerarchico e della flessibilità e rispondenza pastorale dell'organizzazione ecclesiastica trovano adeguato inserimento e tutela proprio nell'orizzonte costituzionale.

PAROLE CHIAVE: Álvaro del Portillo, *Lex Ecclesiae Fundamentalis*, Diritto costituzionale, diritti dei fedeli.

SOMMARIO: 1. Un giurista non accademico. – 2. L'apporto ai lavori della "Lex Ecclesiae Fundamentalis". – 2.1. Il contributo scritto di Álvaro del Portillo al progetto. – 2.2. Gli interventi orali e le altre forme di concorso all'iniziativa. – 3. Il rilievo costituzionale degli scritti pubblicati. – 4. La lucidità dell'idea costituzionale. – 4.1.

ABSTRACT: The article, after tracing a profile of the formation and of the scientific and pastoral activity of Bishop del Portillo, examines his contribution to the constitutional-canonical science. This contribution of the recent Blessed was very significant in the preparation of the *Lex Ecclesiae Fundamentalis* project, both by means of the texts he presented and through his presentations in the sessions, the exchanges had with other members of the Commission, and his contemporaneous work. His published writings lucidly illustrated the constitutional concept both regarding the faithful and their fundamental rights and concerning the exercise of ecclesiastical governance. The promotion of the dignity and freedom of the children of God, of the identity and mission of the laity, of the private autonomy of the faithful and the principle of subsidiarity, of the diaconal nature of the role of the hierarchy, and of the flexibility and the pastoral dimension of ecclesiastical organization are all appropriately included and safeguarded precisely in the constitutional horizon.

KEY WORDS: Álvaro del Portillo, *Lex Ecclesiae Fundamentalis*, Constitutional Law, Rights of the Faithful.

La concezione del fedele e i diritti fondamentali. – 4.2. La “*libertas christiana*” e il governo ecclesiastico. – 4.3. La consapevole assunzione della tecnica costituzionale. – 5. La lungimiranza e innovatività della visione ecclesiale di mons. del Portillo.

1. UN GIURISTA NON ACCADEMICO

PER cercare di illustrare il pensiero costituzional-canonistico di Álvaro del Portillo occorre accennare brevemente, a mo' di premessa, alla *formazione* e all'*attività scientifica e pastorale* dell'Autore. Il contributo del recente Beato si inquadra infatti nel contesto di un itinerario intellettuale ricco e composito e di un servizio alla Chiesa generoso e abnegato. Non è possibile inoltre esaminare la concezione ecclesiale di mons. del Portillo senza considerare la sintonia umana e spirituale con S. Josemaría Escrivá, di cui è stato il più valido collaboratore e il primo successore alla guida dell'Opus Dei.¹

Álvaro del Portillo, com'è noto, non è stato un giurista “della prima ora”, ha conseguito la laurea in Ingegneria e il dottorato in Storia (Facoltà di Lettere e Filosofia) prima di completare gli studi ecclesiastici in vista dell'ordinazione.² La licenza in Diritto canonico e il successivo dottorato alla Pontificia Università di San Tommaso d'Aquino (*Angelicum*) sono successivi al suo trasferimento a Roma,³ si innestano quindi su una *profonda preparazione tecnica e umanistica* (che non verrà mai meno) e su una *apprezzata esperienza professionale civile*. Il semplice profilo biografico evidenzia dunque la versatilità e ampiezza della *forma mentis* del nostro e l'inserimento diretto nell'ambito temporale, che risulterà decisivo nel cogliere l'essenza del laicato e della secolarità. L'istruzione canonistica ricevuta non si discosta probabilmente dall'impronta della c.d. scuola sacerdotale e dal metodo esegetico. Non risulta peraltro che nella produzione scientifica successiva si sia riferito in particolare a qualche maestro o antico docente come figura di riferimento. La restrizione e, tutto sommato, la chiusura epistemologica dell'orientamento universitario dell'epoca fanno risaltare semmai l'autonomia e originalità della sua visione ecclesiologicala. Il realismo filosofico (precedentemente assunto e corroborato all'*Angelicum*) lo ha spinto peraltro a guardare in primo luogo alla realtà e al dinamismo del popolo di Dio e a non farsi condizionare da schemi rigidi o preconetti. In mons. del Portillo la ricostruzione del dover essere della Chiesa è connotata non a caso da un forte dato esperienziale

¹ Per indicazioni biografiche generali cfr. S. BERNAL, *Álvaro del Portillo, prelado dell'Opus Dei*, Milano 1997; H. DE AZEVEDO, *Missione compiuta. Biografia di Álvaro del Portillo*, Milano 2010; J. MEDINA BAYO, *Álvaro del Portillo, un hombre fiel*, Madrid 2012.

² Cfr. ATENEO ROMANO DELLA SANTA CROCE, *Rendere amabile la verità. Raccolta di scritti di Mons. Alvaro del Portillo: pastorali, teologici, canonistici, vari*, Città del Vaticano 1995, p. 661 (*Profilo biografico di Mons. Alvaro del Portillo y Diez de Sollano*).

³ MEDINA, *Álvaro del Portillo...*, pp. 329-331.

e dalla profonda comprensione dell'interazione tra *communio* e *sacramentum* (comunità e struttura) legata al carisma ricevuto.⁴ *L'insegnamento e l'assiduo contatto con S. Josemaría* sono stati indubbiamente la fonte principale del suo pensiero e contegno. Una "palestra" non da poco per la maturazione dell'impostazione teologico-canonica fu anche *l'attiva partecipazione ai lavori e alle discussioni dell'assise conciliare*.⁵ *Gli scambi e il confronto con alcuni esimi esponenti dell'Università di Navarra*, istituzione che mons. del Portillo ha visto sorgere e che ha sempre seguito con affetto e interesse,⁶ infine hanno senz'altro influito sulla riflessione e i convincimenti del primo Prelato dell'Opus Dei.⁷

Abbozzato il retroterra culturale, conviene precisare anche *lo spirito e le caratteristiche della sua dedizione alla scienza canonica*. Álvaro del Portillo non è mai stato un giurista per professione, almeno a partire dalla sacra ordinazione è stato solo e soltanto un sacerdote. È stato dunque un pastore che si è occupato anche di diritto canonico.⁸ *Le funzioni di governo e formazione all'interno dell'Opus Dei*, ben prima dell'elezione come Presidente generale e della nomina come Prelato, sono state prioritarie e prevalenti.⁹ L'attività direttiva e formativa svolta non è peraltro priva di valenza e contenuto giuridico anche per quanto attiene all'elaborazione della propria concezione costituzionale (si pensi ad es. all'*iter* per il riconoscimento della prima Prelatura personale). Alle mansioni ministeriali e di gestione, si aggiungono poi i cospicui incarichi consultivi nella *Commissione codificatrice e nei Dicasteri della Curia Romana*.¹⁰ L'armonica sintesi di tanti ruoli e mansioni si può spiegare

⁴ Cfr. P. RODRÍGUEZ, *Opus Dei: struttura & missione. Un profilo ecclesiologicalo*, Milano 2013, pp. 9-35.

⁵ Fu ascritto come perito alle Commissioni conciliari *De disciplina cleri et populi christiani* (divenendone poi Segretario), *De episcopis et dioecesium regimine*, *De religiosis*. Per l'*iter* e i lavori di redazione del decreto *De sacerdotibus*, in cui ebbe un ruolo molto rilevante, cfr. F. GIL HELLÍN, *Concilii Vaticani II Synopsis. Decretum de Presbyterum Ministerio et Vita Presbyterorum Ordinis*, Città del Vaticano 1996. Al riguardo è molto eloquente anche la lettera di ringraziamento del Card. Ciriaci, Presidente della Commissione, del 14.XII.1965 (AGP, APD D-17105).

⁶ È stato prima vice Gran Cancelliere e poi Gran Cancelliere di tale Università fino al momento della morte. Cfr. anche *Messaggio alla Facoltà di Diritto Canonico dell'Università di Navarra per l'Atto accademico in occasione del 25° anniversario della fondazione*, 12.VI.1985, «Romana», 1 (1985), pp. 70-73.

⁷ Si pensi ai contatti con P. Lombardía, J. Hervada e altri. Cfr. anche P. LOMBARDÍA, *Acerca del sentido de dos noticias*, «Ius Canonicum», 15 (1975), p. 38.

⁸ È indicativo che la menzionata colletanea dei suoi scritti si articoli in quattro sezioni: una solo dedicata al diritto canonico (*Rendere amabile...*, P. III. *Scritti canonistici*, pp. 437-580).

⁹ Oltre agli incarichi di Segretario Generale (1940-1947 e 1956-1975) e Procuratore Generale (1947-1956) dell'Opus Dei, fu Vicario dell'Opus Dei in Italia e Rettore del Collegio Romano della Santa Croce (*Profilo biografico...*, p. 662).

¹⁰ Come Consultore della Commissione Pontificia per la revisione del Codice di Diritto Canonico fu assegnato al *Coetus coordinationis seu centralis*, al *Coetus de laicis deque associationibus fidelium* e al *Coetus de Sacra Hierarchia*, inizialmente *de clericis* (cfr. MEDINA, Álvaro del Portillo..., p. 425) e quindi al *Coetus Specialis Studii de Lege Ecclesiae Fundamentalibus* (cfr. «Communi-

solo con l'abnegazione e l'eccezionale capacità di lavoro. Sta di fatto che Álvaro del Portillo è stato un giurista essenzialmente pratico e operativo. Il lavoro canonistico svolto, in buona parte nascosto e silenzioso, si è concretato in studi e pareri in vista della revisione della legislazione ecclesiastica o della soluzione di singole questioni.¹¹ Gli scritti pubblicati costituiscono dunque un'esigua parte della sua produzione. Anche l'impegno scientifico del Beato non è stato dettato da interessi accademici (didattici o di ricerca) ma dalla necessità di rispondere a concrete esigenze di giustizia nella Chiesa.

L'applicazione, per così dire, "a tempo parziale" e "mirata" alla scienza canonica non toglie che Álvaro del Portillo sia stato un fine e accreditato giurista. Il conferimento della Gran Croce di S. Raimondo di Peñafort, uno dei più prestigiosi riconoscimenti in Spagna, ne è una attendibile dimostrazione.¹² Il suo apporto canonistico si segnala soprattutto per la qualità e l'importanza dei compiti svolti e per la promozione di svariate iniziative d'impulso e approfondimento dello *ius canonicum*.¹³ Mons. del Portillo risulta insomma un valido consulente e un organizzatore di cultura più che un pensatore o un intellettuale puro. Ciò non di meno gli scritti relativi ai diritti dei fedeli, all'identità del laico, ai fenomeni associativi, alle strutture giurisdizionali, alla condizione e disciplina presbiterale, alla vita consacrata e ai suoi sviluppi denotano un'intelligenza assai viva e penetrante dei rispettivi temi e dello *ius Ecclesiae* in generale¹⁴ e hanno costituito illuminanti punti

nicationes», 5 [1973], p. 189). Nella Curia Romana fu Consultore della Sacra Congregazione per i Religiosi (1954-1966), della Sacra Congregazione del Concilio (1959-1966), Giudice della Sacra Congregazione del Sant'Uffizio (1964), Consultore della Commissione postconciliare dei Vescovi e del Regime delle Diocesi (1966), della Congregazione per la Dottrina della Fede (1966-1983), della Congregazione per il Clero (1966), della Congregazione delle Cause dei Santi (1982) e del Pontificio Consiglio per le Comunicazioni Sociali (1984), Membro della Segreteria del Sinodo dei Vescovi (1983) e Membro dei Sinodi del 1987 e 1990 (*Profilo biografico...*, p. 663).

¹¹ Osservava P. Lombardía già nel 1975: «Esta impresionante enumeración, que probablemente no es completa, no da suficiente idea, sin embargo, de las características del servicio de D. Alvaro del Portillo a la Santa Sede. [...] Su servicio es sobrio, concreto. Realiza con rigor el trabajo escrito, pasando del millar los dictámenes que ha tenido que redactar para organismos de la Santa Sede» (*Acerca del sentido...*, p. 35).

¹² Cfr. anche J. OTADUY, *Del Portillo, Álvaro*, in J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO (COORD. Y DIR.), *Diccionario General de Derecho Canónico*, II, Pamplona 2013, pp. 1017-1021; A. DE FUENMAYOR, *Portillo Diez de Sollano, Álvaro del*, in R. DOMINGO (ED.), *Juristas universales*, 4, Madrid-Barcelona 2004, pp. 778-779.

¹³ Oltre all'importante ruolo nell'Università di Navarra si deve segnalare la promozione della Pontificia Università della Santa Croce di cui è stato primo Gran Cancelliere, cfr. J. ECHEVARRÍA, *Un'Università romana ideata da San Josemaría Escrivá e realizzata da Mons. Álvaro del Portillo*, nonché J.I. ARRIETA, *Uno stile nell'insegnamento del mestiere del canonista*, in *Pontificia Università della Santa Croce, Dono e compito: 25 anni di attività*, Cinisello Balsamo 2010, pp. 25-22 e 56-61).

¹⁴ I temi indicati costituiscono, come vedremo (§ 3), i principali ambiti d'interesse dell'Autore, coincidenti in larga parte con i compiti e le funzioni consultive svolte.

di riferimento per la speculazione successiva, tuttora validi a distanza di parecchi anni.¹⁵

2. L'APPORTO AI LAVORI DELLA "LEX ECCLESIAE FUNDAMENTALIS"

Ai fini della ricostruzione del pensiero costituzionale-canonistico di Álvaro del Portillo assume un'importanza notevolissima e quasi primordiale la sua partecipazione al progetto della *Lex Ecclesiae Fundamentalis* (d'ora in poi LEF). Rinviando estensivamente ad altri più specifici e puntuali contributi, in questa sede ci limitiamo solo a sintetizzare il ruolo svolto e l'entità del suo contributo al progetto.

È utile ricordare che Álvaro del Portillo è stato un convinto sostenitore e un alacre contribuente dell'iniziativa della LEF, soprattutto nella sua fase ideativa e nell'elaborazione dei primi schemi. Mons. del Portillo tra l'altro ha seguito con attenzione e interesse ogni passaggio del lungo e articolato iter di preparazione del testo sottoposto al Papa ed è intervenuto in tutti gli organismi preposti: dalla Commissione preparatoria incaricata delle *Quaestiones fundamentales*,¹⁶ al *Coetus Coordinationis seu Centralis*,¹⁷ al *Coetus Specialis de Lege Ecclesiae fundamentalis*,¹⁸ al *Coetus Mixtum de Lege Ecclesiae fundamentalis*.¹⁹ Al di là dell'ingente quantità di materiale presentato,²⁰ il suo ruolo nelle numerose sessioni di lavoro è stato attivo e vivace.²¹

2. 1. Il contributo scritto di Álvaro del Portillo al progetto

Il contributo scritto di Álvaro del Portillo al progetto della LEF rinvenibile nell'Archivio di mons. Onclin a Lovanio e nell'Archivio Generale della Prelatura dell'Opus Dei a Roma, desumibile dai riferimenti già pubblicati,²² è riconducibile ad almeno 7 documenti di varia destinazione (interessano

¹⁵ La prova del tempo è una delle più sicure garanzie del valore di uno scritto.

¹⁶ Cfr. C. SAHLI, *La revisión de las leyes de la Iglesia. Contexto doctrinal y primeros pasos del proyecto de una ley fundamental*, Roma 2011, pp. 130-135.

¹⁷ Cfr. *Elenchus consultorum*, «Communicationes», 1 (1969), p. 18.

¹⁸ Cfr. «Communicationes», 5 (1973), p. 189.

¹⁹ Cfr. «Communicationes», 8 (1976), p. 79.

²⁰ Cfr. M. DEL POZZO, *Il contributo documentale di Álvaro del Portillo al progetto della "Lex Ecclesiae Fundamentalis" (1966-1973)*, § 3 (in corso di pubblicazione negli *Atti del Convegno del centenario di Mons. Álvaro del Portillo*, Roma 12-14.III.2014).

²¹ Cfr. *ibid.*, nt. 3.

²² Cfr. V. GÓMEZ-IGLESIAS, *El Prof. Pedro Lombardía y el proyecto de Lex Ecclesiae fundamentalis*, in J.I. ARRIETA, G.P. MILANO, *Metodo, fonti e soggetti del diritto canonico*, Città del Vaticano 1999, pp. 186-241; ID., *La Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Reconoscendo en los años del Concilio Ecuménico Vaticano II: el plan de revisión de las leyes de la Iglesia*, «Ius Canonicum», 42 (2002), pp. 109-133; DEL POZZO, *Il contributo documentale... e C. SAHLI, Álvaro del Portillo y los primeros pasos del proyecto de una Ley fundamental para la Iglesia* (in corso di pubblicazione negli *Atti del Convegno del centenario...*).

fasi molto disparate dei lavori), estensione (dal singolo foglio alle 46 pagine dell'analisi del schema del 1967) e cronologia (dal 1965 al 1973) per un complesso di circa 80 cartelle dattiloscritte. Al di là del non trascurabile volume delle pagine (per lo più in latino), spicca la corposità e densità degli spunti offerti anche nei testi più brevi.

Per quanto attiene alla *fase preparatoria*, mons. del Portillo redasse nell'agosto e nel settembre 1965 due lettere in risposta alla missiva prot. n. 192/65 del 20.VII.1965 di inoltro della bozza dello schema delle c.d. *Quaestiones fundamentales* predisposte da P. Faltin (*Delineatio iuris constitutionalis Ecclesiae*)²³ da sottoporre ai membri della Commissione per la revisione del CIC. La breve successione degli scritti indica la passione e l'interesse per un proficuo approntamento del disegno costituzionale. Gli atti tracciano indicazioni molto nette e precise sull'impostazione e le priorità da seguire nell'iniziativa legislativa e saranno in larga parte recepite nella *relatio* conclusiva della Commissione preparatoria.²⁴

Per quanto concerne la redazione della LEF nei diversi *coeta*, mons. del Portillo ha assunto ugualmente un ruolo di primo piano, soprattutto nel periodo iniziale, che è quello più significativo e vivace del dibattito interno. Le *osservazioni del 26 luglio 1966* definiscono i capisaldi della costruzione: riconoscere l'uguaglianza radicale e l'unità di missione dei battezzati, fermo restando la distinzione delle funzioni e l'autonomia delle diverse condizioni canoniche. È perentorio l'invito a suggellare meglio i diritti e doveri fondamentali e a sottolineare di più l'aspetto carismatico, pneumatologico, sacramentale della Chiesa e l'orientamento pastorale della giurisdizione ecclesiastica. Le ampie *osservazioni del 13 aprile 1967*, analizzando dettagliatamente lo schema proposto (*l'Altera quaedam adumbratio propositionis*), insistono con più forza sugli stessi concetti e riconducono all'esemplarità della *Lex Fundamentalis*: l'autonoma responsabilità della *persona in Ecclesia*, la chiara dichiarazione dei diritti naturali e positivi dei fedeli e i limiti alla potestà ecclesiastica.²⁵ Il *parere del 13 aprile 1972*, riportando attentamente le risposte di una parte dell'episcopato, riesce a inserire tali eterogenei apporti in maniera costruttiva ed efficace in uno schema razionale e trae considerazioni di sintesi precise e determinate. La *proposta di Proemio del 7 maggio 1973* rivela la

²³ Cfr. C. SAHLI, *La revisión de las leyes de la Iglesia. Contexto doctrinal y primeros pasos del proyecto de una ley fundamental*, Roma 2011, pp. 419-430.

²⁴ SAHLI, *Álvaro del Portillo y los primeros pasos...*, § 8.

²⁵ «Hoc in sensu tres aspectus adsunt quos attentius perpendos esse existimo: a) cognitio legitimae ac responsabilis autonomiae personae in Ecclesia, quae minime obstat communioni hierarchicae; b) tutela iurium quibus fideles gaudent iure naturali vel positivo; c) determinatio limitum potestatis ecclesiasticae, ita ut, ex. gr., munus regendi non confundatur cum potestate dominativa, ne putentur discretionales actus gubernii qui a iure ordinari debent» (AGP, D-10385, pp. 2-3).

posizione teoretica, dottrinale e metodologica assunta del Consultore. Le osservazioni per la *sessione* del 17-22 dicembre 1973 contengono infine specifici rilievi e proposte relativi ai cann. 6-9 del nuovo schema. In seguito non ci risulta che abbia sottoposto altri testi.

Non è possibile in questa sede riportare analiticamente e con dettaglio il contenuto del materiale riportato.²⁶ Per il taglio della ricerca interessano maggiormente le linee generali e il quadro concettuale dell'Autore più dell'esame di qualche specifico tema²⁷ o delle questioni esegetiche nella formulazione del testo.²⁸ Occorre comunque precisare che, proprio per la *mens* del Consultore, il rigore dell'enunciazione e, soprattutto, la cura dell'aspetto "tecnico" della normativa sono stati elementi centrali e caratterizzanti del suo impegno.

2. 2. *Gli interventi orali e le altre forme di concorso all'iniziativa*

Gli atti scritti sopra riportati, frutto di attenta ponderazione ed elaborazione, individuano abbastanza esaurientemente la chiarezza e organicità della concezione costituzionale di mons. del Portillo, sarebbe ingenuo però limitare il suo coinvolgimento nel progetto al mero concorso documentale senza considerare gli apporti orali nelle sessioni e l'influenza, per così dire, indiretta attraverso gli scambi di pareri informali con altri membri della Commissione o l'autorevolezza della produzione coeva.²⁹ Riservando al successivo paragrafo l'esame dei testi pubblicati, vale almeno la pena di accennare all'importanza e consistenza degli altri due fattori.

La stringatezza e in genere l'anonimato della relazione delle sessioni non permettono di valutare il concreto operato dei singoli consultori. L'elenco delle sessioni (l'adunanza durava in genere una settimana con sedute al mattino e al pomeriggio)³⁰ e il numero complessivo di ore³¹ testimonia-

²⁶ Per una più analitica descrizione del contenuto dei menzionati testi cfr. DEL POZZO, *Il contributo documentale...*, § 4.

²⁷ Circa il tema dei laici, cfr. ad es. A.L. GONZÁLEZ ALONSO, *La definición de laico en el Codex Iuris Canonici 1983 y su acogida inicial en la doctrina canónica*, Roma 2013, che esamina dettagliatamente il ruolo avuto da mons. del Portillo nella predisposizione del dettato codiciale (spec. I.B.2.1).

²⁸ Si pensi ad es. all'ultimo documento citato nel testo: AGP, D-10388.

²⁹ Ci riferiamo in modo particolare a *Fieles y laicos en la Iglesia. Bases de sus respectivos estatutos jurídicos*, Pamplona 1969 (l'opera verrà indicata in seguito con i riferimenti alla 2ª ed. it. *Laici e fedeli nella Chiesa*, Milano 1999) e all'ampia intervista *Los derechos de los fieles*, «Ius Canonicum», 11 (1971), pp. 68-93.

³⁰ Senza contare la Commissione preparatoria, stando al resoconto di *Communicationes* si enumerano 12 sessioni del *Coetus Specialis*, cui si devono aggiungere quelle del *Coetus Centralis*.

³¹ Nella relazione del 21.x.1981 il Card. Felici esponeva le ore di lavoro collegiale dei diversi gruppi (complessivamente 5430), omettendo però quelle del *Coetus Centralis* e del *Coetus Specialis* (cfr. «Communicationes», 12 [1980], pp. 223-224).

no già di per sé una considerevole dedizione di impegno e di tempo, che probabilmente non riesce a rendere piena ragione del reale sforzo profuso. Nonostante la compostezza dei resoconti, dalla descrizione emerge peraltro tutta la vivacità e intensità dei dibattiti.³² Se non è possibile desumere con esattezza e puntualità la concreta partecipazione di Álvaro del Portillo alle riunioni, quanti hanno assistito non hanno mancato di rilevare e apprezzare il suo ruolo attivo e operoso.³³ A scanso del temperamento discreto e riservato, mons. del Portillo ha fatto valere la forza delle sue idee e la ponderazione delle sue opinioni. La ricostruzione dell'apporto immediato e diretto nelle diverse sedute sarebbe tra l'altro estremamente significativo e indicativo delle priorità e impellenze da lui sentite e difese nella decodificazione dell'assetto primario del popolo di Dio. Sta di fatto che, pur nell'auspicio di maggiori dati e approfondimenti scientifici, il «lungo e faticoso iter percorso nello studio del progetto o schema della *Lex Ecclesiae Fundamentalis*»³⁴ non ha trovato nel nostro un freddo e svogliato spettatore ma un solerte artefice e un energico protagonista.

Per quanto concerne gli *scambi e i rapporti informali*, spicca sicuramente la *sintonia umana e concettuale* di mons. del Portillo con mons. Onclin, vero padre e principale responsabile del progetto della LEF.³⁵ L'amicizia tra i due giuristi ha animato e corroborato il desiderio di contribuire ad un deciso rinnovamento della legislazione canonica. La *relatio* delle *Quaestiones fundamentales* non a caso recepisce in buona parte gli stessi pareri dei suddetti consultori.³⁶ Sin dal primo momento si nota una profonda convergenza di vedute tra Álvaro del Portillo e Willy Onclin; anche in seguito continueranno a procedere in una consonanza di convinzioni abbastanza stretta. In molti punti delle esposizioni del Relatore ci sembra si possa notare l'acquisizione o il

³² Cfr. ad es., tra le altre riportate (dal vol. 1 [1969], pp. 114-120 al vol. 13 [1981], pp. 44-110), «Communicationes», 6 (1974), pp. 59-72.

³³ «He de decir que, habiendo trabajado yo también en esa Comisión, por voluntad del Cardenal Ciriaci, durante todo ese tiempo tuve ocasión de escuchar las alabanzas que hicieron del trabajo de Don Álvaro, no sólo el Cardenal Ciriaci, que dirigió los trabajos de la Comisión sólo los primeros dos años, sino también su sucesor, el Cardenal Pericle Felici, anteriormente Secretariado General del Concilio Vaticano II. Los dos con frecuencia alabaron el trabajo de Don Álvaro, no sólo por la cuantía y la calidad de sus votos y propuestas, sino también por el estilo, por la forma delicada con que el Siervo de Dios supo en todo momento obedecer a las indicaciones que recibía del Presidente y de los varios Secretarios que se sucedieron en la Comisión» (*Testimonianza di J. Herranz Casado*, AGP, ADP T-19522, p. 34).

³⁴ Così si esprimeva il Card. Felici riferendosi all'iniziativa legislativa in atto («Communicationes», 6 [1974], p. 29).

³⁵ Cfr. J. HERRANZ CASADO, *Nei dintorni di Gerico. Ricordi degli anni con san Josemaría e con Giovanni Paolo II*, Roma 2005, pp. 109-112.

³⁶ Cfr. SAHLI, *La revisión de las leyes de la Iglesia...*, pp. 148-166 (spec. § 2.2. *Las sugerencias particulares de dos Consultores: Á. del Portillo y W. Onclin*, pp. 148-153).

riferimento, almeno implicito, alle posizioni di mons. del Portillo.³⁷ Al di là delle sessioni previste, anche altri contatti di lavoro o di incontro hanno presumibilmente orientato la proficuità dell'operato del gruppo. Una considerazione analoga può essere svolta anche per i rapporti con altri collaboratori del *Coetus*, basti pensare alla reciproca influenza con Carlo Colombo³⁸ o Pedro Lombardía.³⁹ Anche a prescindere dai vincoli di simpatia e affetto e spesso senza soluzione di continuità, l'influsso scientifico trascende dunque le riunioni curiali. Durante la protratta elaborazione del progetto costituzionale, grazie anche al costante contatto con S. Josemaría, mons. del Portillo ha avuto inoltre scambi e colloqui con altri membri della Commissione per la revisione del codice. L'amore alla Chiesa e la profonda penetrazione del *mysterium Ecclesiae* del Fondatore dell'Opus Dei, pur senza mai interferire negli ambiti lavorativi o negli incarichi affidati, hanno insomma formato e aiutato il suo primo successore e direttamente o di riflesso non poche persone che si sono giovate del suo insegnamento e ausilio pastorale.

3. IL RILIEVO COSTITUZIONALE DEGLI SCRITTI PUBBLICATI

Per quanto concerne la produzione edita, occorre ribadire che i contributi di mons. del Portillo non nascono da un intento meramente accademico o speculativo ma dall'esigenza di promuovere le acquisizioni conciliari, di orientare l'impegno redazionale o applicativo dell'assetto normativo e di migliorare la prassi curiale. Il rapporto, per così dire, vitale con la realtà ecclesiale è il nucleo stesso del suo insegnamento ed un motivo di particolare valore del suo pensiero.⁴⁰ Il rilievo costituzionale, che emerge chiaramente nei concetti, nelle categorie e nel linguaggio adoperato, manifesta allora tutta la forza e la naturalezza della relativa concezione scientifica. Non è corretto però attribuire alla lezione del nuovo Beato una portata dottrinale ed epistemologica che supera i suoi propositi: la chiarezza e rispondenza delle nozioni e della regolamentazione normativa prevale sull'inquadramento formale e sull'aspetto tecnico. Non interessa insomma l'affermazione di un'idea o di un programma astratto (la scienza costituzionale in quanto tale) ma la realizzazione del giusto ordine ecclesiale (le spettanze nel popolo di Dio). L'approccio realistico e pratico è la chiave per comprendere il senso delle sue rivendicazioni teoriche.

³⁷ Cfr. ad es. l'esposizione dei criteri del *Coetus* per la redazione dell'ultimo schema («Communicationes», 6 [1974], pp. 61-62) con le argomentazioni di mons. del Portillo nella *Relatio de animadversionibus quas Episcopi circa schema Legis Ecclesiae fundamentalis scripserunt* (AGP, D-10386).

³⁸ Cfr. HERRANZ, *Nei dintorni di Gerico...*, pp. 91-95.

³⁹ Cfr. *supra* nt. 33.

⁴⁰ Cfr. C.J. ERRÁZURIZ M., *Un rapporto vitale con il diritto della Chiesa*, in *Rendere amabile la verità*, pp. 439-442.

Fermo restando la provvisorietà e non completezza della presente indagine, di seguito procederemo prima ad una *visione generale* dei contributi aventi una certa rilevanza costituzionale e analizzeremo quindi la valenza primaria e fondamentale dell'impostazione di alcuni dei temi principalmente affrontati (*infra* § 4).

Lo scritto più pregnante ed incisivo è sicuramente il volume *Fieles y laicos en la Iglesia*, la cui fortuna e diffusione è un indice inequivoco del pregio e della permanente attualità dell'opera a quasi cinquant'anni dalla sua gestazione.⁴¹ L'origine dell'opera risiede nel lavoro consultivo dell'Autore in vista della futura codificazione e nel desiderio di contribuire ad un corretto inquadramento delle nozioni. La preoccupazione principale di mons. del Portillo è appunto quella di distinguere adeguatamente i due concetti⁴² e, soprattutto, provvedere alla protezione giuridica dei relativi diritti.⁴³ Il saggio si articola in 6 capitoli che affrontano i due poli di attenzione (fedeli e laici) ed è completato dal riferimento ai non battezzati. Per quanto concerne il primo tema (il fedele), l'Autore esamina dapprima il significato teologico e giuridico del *christifidelis* in vista della configurazione di uno statuto giuridico comune a tutti i fedeli (Cap. I),⁴⁴ considera quindi l'esistenza di diritti soggettivi nel popolo di Dio e i relativi ambiti (Cap. II); determina infine le concrete spettanze di tutti i battezzati, una sorta di enumerazione dei diritti fondamentali (Cap. III). Per quanto riguarda il secondo profilo (il laico), Álvaro del Portillo cerca di ricostruire una rispondente definizione di laico partendo dai documenti conciliari (Cap. IV) e delinea un possibile statuto giuridico del laico (Cap. V). Il libro affronta infine le diverse situazioni relative ai non battezzati (Cap. VI). Il tema dei diritti dei fedeli sarà poi ripreso con

⁴¹ Il volume, come esposto nell'Introduzione (p. 1), risponde ad un parere del 2.X.1966. Del libro oltre alle tre edizioni spagnole (1969, 1981, 1991) e alle due italiane (1969, 1999) esistono traduzioni in portoghese (1971), tedesco (1972), inglese (1972, 2014) e francese (1980, 2012).

⁴² Cfr. DEL PORTILLO, *Laici e fedeli...*, pp. 10-18 (1.1. *Imprecisione etimologica*).

⁴³ Cfr. *ibid.*, pp. 53-56 (II.3. *L'ambito dei diritti dei fedeli e la sua necessaria protezione giuridica*).

⁴⁴ «I diritti soggettivi debbono dunque restare integralmente plasmati nella futura organizzazione giuridica del popolo di Dio. Se il diritto soggettivo è l'aspetto soggettivo del diritto (*ius in sensu subiectivo*), e il *ius* equivale al *iustum*, è evidente che le leggi di una comunità non potranno essere giuste se non raccolgono, plasmano e proteggono il diritti soggettivi della persona. Il riconoscimento e la protezione dei diritti soggettivi, così come la concreta regolazione di ciascun contenuto formale che si configuri come espressione di tali diritti e che li tenga pienamente in conto, non è un problema di opportunità *politica*, bensì una questione che riguarda la natura stessa dell'ordinamento giuridico, il quale raggiunge pienamente la sua caratteristica di *ius in sensu normativo* solo quando i diritti soggettivi della persona – del fedele, nel caso dell'ordinamento canonico – si riflettono chiaramente in esso. Inoltre, però, la protezione dei diritti soggettivi è necessaria per l'errabilità della persona, tanto del suddito come del titolare del potere» (*ibid.*, p. 54).

interessanti delucidazioni e puntualizzazioni nell'ampia intervista concessa a *Ius Canonicum* nel 1971.⁴⁵

Lasciando da parte i contributi sul sacerdozio che interessano marginalmente il settore considerato,⁴⁶ spiccano in modo particolare due ambiti di attenzione che riguardano direttamente la strutturazione primaria del popolo di Dio: la difesa del diritto di associazione e la concezione pastorale e comunitaria della giurisdizione.

Riguardo allo *ius associationis* mons. del Portillo ha rivendicato soprattutto la libertà di costituzione e l'autonomia di gestione degli enti collettivi, fortemente compresse dalla legislazione piano-benedettina. Anche in questo caso il suo impegno scientifico deriva dall'approfondimento svolto nell'attività di revisione del Codice.⁴⁷ La preoccupazione del nostro Autore non è stata quella di ripensare la configurazione dell'assetto della potestà di governo nella Chiesa, bensì di riconoscere l'essenzialità della prerogativa associativa del battezzato e la proficuità del dinamismo endogeno dei corpi sociali. Álvaro del Portillo in pratica ha chiaro che la natura associativa di una realtà ecclesiale esula dall'ordine propriamente costituzionale; la facoltà di costituire o aderire a tali organismi, fermo restando i necessari vincoli gerarchici, appartiene nondimeno allo *ius nativum baptizatorum*. L'intuizione è quella di svincolare la socialità infraecclesiale dalla relazione gerarchico-funzionale (Gerarchia-fedeli) per ricondurla alla relazione primaria di uguaglianza nella dignità e libertà dei figli di Dio. La consistenza del diritto esclude anche la malintesa esclusività del riferimento allo stato laicale.⁴⁸ Il corretto inquadramento ed estensione del fenomeno associativo in definitiva non è che un'esplicazione dello statuto fondamentale del fedele.

La concezione della giurisdizione più che oggetto di studio è stato frutto della concreta applicazione al problema istituzionale dell'Opus Dei. Il primo successore di S. Josemaría Escrivá, com'è noto, ha portato a compimento, non senza sforzo e difficoltà,⁴⁹ il cammino giuridico intrapreso dal Fondato-

⁴⁵ Cfr. *supra* nt. 29.

⁴⁶ Cfr. ad es. *Escritos sobre el sacerdocio*, Madrid 1970 (che ha conosciuto diverse edizioni e parecchie traduzioni), *Le associazioni sacerdotali*, in AA.Vv., *Il prete per gli uomini d'oggi*, Roma 1975, pp. 595-613; *Voci: Celibato, Prebitero e Sacerdocio*, in *Gran Enciclopedia Rialp*, Madrid 1973-1976, v, pp. 450-454; xix, pp. 103-108; xx, pp. 604-606. In questi e altri scritti sull'argomento manifesta la sensibilità per l'identità del chierico e l'interesse per la formazione del sacerdozio ministeriale.

⁴⁷ Per il ruolo nel *Coetus de laicis deque associationibus fidelium* cfr. anche L. NAVARRO, *Diritto di associazione e associazione di fedeli*, Milano 1991, pp. 37-42.

⁴⁸ Cfr. ad es. *Le associazioni sacerdotali*, cit., ove si premette un inquadramento del fenomeno associativo nella Chiesa e della consistenza del diritto di associazione.

⁴⁹ È molto interessante la descrizione e la documentazione prodotta a proposito della natura giurisdizionale e gerarchica delle Prelature personali in J.L. ILLANES, *Lettera del card. Sebastiano Baggio a mons. Álvaro del Portillo del 17 gennaio 1983, sulle prelatore personali*, «*Studia et documenta*», 5 (2011), pp. 369-380.

re. Al di là del decisivo contributo alla configurazione della prima prelatura personale, mons. del Portillo comunque ha delineato con estrema chiarezza l'intrinseca dinamicità e funzionalità nelle strutture pastorali.⁵⁰ La visione diaconale della potestà e la struttura comunitaria degli organismi ecclesiali sono state da lui sostenute e sviluppate fin dagli anni '60. Il governo della Chiesa si presenta dunque come una realtà di comunione e di servizio. In questa luce Álvaro del Portillo ha colto nella struttura *ordo-plebs* o nell'integrazione del sacerdozio comune dei fedeli col sacerdozio sacramentale dei ministri l'asse portante di ogni ente gerarchico o giurisdizionale.⁵¹ La natura episcopale della potestà e il concorso attivo del popolo integrano insomma gli elementi portanti di una struttura primaria. Gli scritti, anche semplicemente pastorali o esortativi, di mons. del Portillo descrivono con precisione le caratteristiche ecclesiologico-canoniche della prelatura dell'Opus Dei, l'essenza della cooperazione organica dei fedeli e il peculiare contributo alla missione apostolica della Chiesa.⁵²

4. LA LUCIDITÀ DELL'IDEA COSTITUZIONALE

Per quanto concerne la *valenza costituzionale* degli scritti sopra sommariamente presentati, occorre evidenziare soprattutto la pregnanza della rivendicazione dei diritti fondamentali dei fedeli e della giuridicità del governo ecclesiastico. L'attenzione di mons. del Portillo si concentra dunque sui capisaldi del sistema canonico: la dichiarazione dei diritti e doveri dei fedeli e la rispondenza del regime ecclesiastico. Derivativamente insiste pure sul perfezionamento tecnico dell'assetto ordinamentale. Dal quadro prospettato emerge che Álvaro del Portillo, pur non avendo un intento trattatistico o di sistemazione generale, coglie il nucleo dell'idea costituzionale e non a caso propende per la brevità e snellezza del possibile testo fondamentale.⁵³ Le posizioni e gli spunti, benché maturati e stimolati proprio dal dibattito costituzionale, restano validi e stimolanti al di là dell'archiviazione del progetto della LEF e hanno trovato larga accoglienza nella dottrina e nella legislazione vigente.

⁵⁰ Cfr. *Dinamicità e funzionalità delle strutture pastorali*, in AA. VV., *La collegialità episcopale per il futuro della Chiesa*, Firenze 1969, pp. 161-177.

⁵¹ Cfr. es. rif. *supra* nt. 25 lett. c.

⁵² Cfr. *Lettera pastorale sull'avvenuta trasformazione dell'Opus Dei in Prelatura personale di ambito internazionale*, 28.xi.1982, in *Rendere amabile la verità*, pp. 48-90.

⁵³ «[...] il testo della Lex dovrà astenersi nella misura del possibile da ogni presa di posizione dottrinale in materie ancora disputate: conviene perciò che esso sia molto sobrio» (AGP, D-10386, p. 5).

4. 1. *La concezione del fedele e i diritti fondamentali*

Laici e fedeli nella Chiesa enuclea chiaramente l'anteriorità logica e ontologica della condizione generica di fedele e la successiva specificazione delle situazioni canoniche, giungendo ad un acuto riconoscimento delle rispettive spettanze. La relazione del 1966, da cui prende spunto il testo, costituisce in pratica uno dei primi approfonditi e lungimiranti tentativi di formalizzazione degli *iura et officia christifidelium*.⁵⁴ L'autonomia del fedele e la partecipazione attiva dei laici alla vita e alla missione della Chiesa trovano insomma ampio riconoscimento e garanzia nella sistemazione di mons. del Portillo. L'Autore risolve non a caso ogni mal sopposta tensione nel rapporto tra autorità e libertà individuando il primato della persona e la funzione ministeriale della Gerarchia.⁵⁵ L'orientamento eminentemente propositivo e pratico del parere presentato nulla toglie alla portata speculativa ed essenzialistica della questione: la concretezza analitica e descrittiva delle situazioni soggettive nasce appunto da una profonda penetrazione concettuale delle realtà considerate. Il fulcro stesso dell'argomentazione risiede nell'attenta determinazione dei concetti di laico e di fedele. La distinzione di piani o di livelli scientifici tra i due insiemi d'inquadramento,⁵⁶ ancorché implicita e sottintesa, è quindi chiaramente supposta e teorizzata. All'Autore non interessa affermare una concezione o un indirizzo di scuola ma la verità di una dottrina e di un principio: la primordialità della figura del fedele e le rivendicazioni della posizione fondamentale dei battezzati. Il ricorso al sistema costituzionale, non solo è spesso richiamato e pacificamente menzionato, ma sembra imporsi per l'esigenza stessa della difesa dei diritti. Tale inquadramento deontologico non è insomma una sovrastruttura mentale ma il naturale sbocco o la traduzione in termini

⁵⁴ «El voto, de 152 pp. sobre cómo debía procederse en la revisión de la normativa acerca de los laicos lleva fecha de 2-X-1966, y su título es: *Introducenda in jure canonico de laicorum notione deque eorum iuribus et officiis in Ecclesia*. Como canonista, atestiguo que las ideas contenidas en ese voto (especialmente lo que se refiere a la noción de fiel, a la igualdad fundamental de todos los bautizados y a la diversidad de funciones, con fundamento sacramental en el caso de los clérigos) constituyeron un punto de partida absolutamente original para la redacción del Código de Derecho Canónico y se hicieron inmediatamente patrimonio común entre los canonistas» (*Tesimonianza di J.L. Gutiérrez*, AGP, APD D-17929, p. 3).

⁵⁵ Cfr. *Laici e fedeli...*, pp. 59-62 (11.5. *Il primato della persona e la funzione ministeriale della Gerarchia*).

⁵⁶ Ci si riferisce all'inerenza all'ordine primario o fondamentale (diritto costituzionale) della nozione e dello statuto del fedele e l'attinenza al piano derivato e conseguente delle diverse condizioni canoniche (diritto della persona). L'Autore precisa peraltro l'esigenza di specificare la condizione comune: «[...] lo statuto giuridico del fedele è comune a tutti i membri della Chiesa, ma assume una certa modalità nelle forme del suo esercizio in ragione della qualifica di chierico, laico o religioso che la persona riveste» (*Laici e fedeli...*, p. 38).

giuridici di una matura visione ecclesiologicala, alternativa alla concezione per stati nella Chiesa.⁵⁷

Non interessa in questa sede approfondire lo sviluppo dettagliato dello statuto comune dei battezzati, anche se lo stesso manifesta una notevole apertura e sagacia circa la *condicio activa* del *christifidelis*, basti pensare al diritto di opinione pubblica e alla partecipazione nella sfera pubblica.⁵⁸ Mons. del Portillo non si limita peraltro a descrivere e analizzare il contenuto delle diverse situazioni giuridiche soggettive in *Ecclesia*, contribuisce pure a forgiare lo strumentario concettuale della scienza costituzionale canonica. Teorizza ed esamina ad esempio i principi basilari della società ecclesiastica: l'uguaglianza radicale o fondamentale e la disuguaglianza funzionale nel popolo di Dio.⁵⁹ Abbiamo già accennato peraltro alla considerazione funzionale e ministeriale della Gerarchia. Il richiamato "primato della persona" non è tanto un contraltare o un limite del potere quanto la *ratio* e la giustificazione immanente del principio gerarchico. L'impostazione di *Fieles y laicos en la Iglesia* ha l'indubbio merito di coniugare il riconoscimento delle spettanze individuali e collettive con le prerogative gerarchiche e il rispetto delle funzioni autoritative. L'Autore contrasta pertanto un'accentuazione gerarcologica e autoritaristica nell'esercizio del governo, senza minimamente contestare o sminuire la validità e il fondamento della potestà ecclesiale.⁶⁰ Una maggior partecipazione popolare disciplinata e responsabile alla vita e alla missione della Chiesa è d'altronde la meta della crescita organica auspicata dal Concilio Vaticano II.⁶¹ Anche il problema della personalità nell'ordinamento canonico, affrontato nell'ultimo capitolo, manifesta limiti e insufficienze del regime precedente e l'opportunità di rivedere e ampliare le categorie legislative.⁶² I diritti dei non battezzati e la previsione quantomeno di uno statuto del catecumeno manifestano la tendenziale apertura dell'ordinamento canonico a tutta l'umanità e la necessaria anticipazione della soglia di tutela.

⁵⁷ Cfr. J. HERVADA, *Pensieri di un canonista nell'ora presente*, Venezia 2007, pp. 97-113.

⁵⁸ Cfr. *Fedeli e laici...*, pp. 125-127 e 130-136. Molto interessanti in questa linea sono pure le osservazioni critiche svolte a proposito del can. 16 dello schema dell'*Altera quaedam adumbratio propositionis* LEF (AGP, D-10385, pp. 20-24).

⁵⁹ Cfr. *Fedeli e laici...*, pp. 18-32. Per il riscontro di tali categorie in opere più recenti cfr. L. SABBARESE, *I fedeli costituiti popolo di Dio*, *Commento al Codice di Diritto Canonico*, libro II, parte I, Città del Vaticano 2000, pp. 16-18; G. INCITTI, *Il popolo di Dio. La struttura giuridica fondamentale tra uguaglianza e diversità*, Città del Vaticano 2007, pp. 29-35.

⁶⁰ Libertà e autorità non sono poli dialettici o beni in contrasto, la loro armonica integrazione è il risultato della realizzazione del giusto ordine della società.

⁶¹ «I pastori, da parte loro, riconoscano e promuovano la dignità e la responsabilità dei laici nella Chiesa; si servano volentieri del loro prudente consiglio, con fiducia affidino loro degli uffici in servizio della Chiesa e lascino loro libertà e margine di azione, anzi li incoraggino perché intraprendano delle opere anche di propria iniziativa» (LG 37).

⁶² Cfr. *Fedeli e laici...*, pp. 253-260.

Álvaro del Portillo è stato dunque un osservatore attento e rispettoso della realtà ecclesiale e un promotore originale e innovativo della scienza coeva. Le espressioni adoperate risentono peraltro della formazione ricevuta e dell'ambiente dell'epoca. La nozione di diritto soggettivo, l'identificazione dell'aspetto istituzionale della Chiesa con la Gerarchia, un certo legalismo nella presentazione del diritto canonico, la concezione della personalità come soggettività di diritto, per citare alcuni casi, potrebbero essere affinate o ripensate in una considerazione epistemologicamente più definita ed evoluta. Trascende comunque i fini e il senso del lavoro un ripensamento critico dei fondamenti della giuridicità canonica.

4. 2. La "libertas christiana" e il governo ecclesiastico

Un'altra questione al centro della speculazione di Álvaro del Portillo è la promozione della *libertas christiana*.⁶³ In questa direzione si inquadra non solo l'espreso riconoscimento delle conseguenze della mirabile varietà del popolo di Dio,⁶⁴ ma l'incentivo ad ampliare l'esercizio dello *ius associationis* e la richiesta di una maggior legalità e rispondenza del governo ecclesiastico. L'emancipazione del fedele dalla mera condizione di dipendenza e soggezione rispetto all'autorità esprime la consapevolezza della portata della vocazione universale alla santità e all'apostolato. Una visione gerarcocentrica ed eccessivamente autoritaristica della missione della Chiesa schiaccia la cooperazione organica e il concorso dell'intero corpo sociale.⁶⁵ La vitalità e la partecipazione attiva di tutti i membri è condizione della salute e del dinamismo salvifico della compagine ecclesiale. Chiarificante appare allora la prevalenza della relazione primaria (comunitaria) rispetto alla relazione gerarchica (Gerarchia fedeli).⁶⁶ La prioritaria ed essenziale forma di socialità risiede nella *communio fidelium*.

La rivendicazione della pienezza ed estensione del diritto di associazione si inquadra perciò nell'impulso all'azione personale e collettiva dei battezzati. Lo *ius nativum christifidelium* ha un concreto riscontro nell'aspetto costitutivo, gestionale e operativo degli enti transpersonali.⁶⁷ Il nostro Autore evidenzia peraltro lo stacco tra i fenomeni associativi e le realtà di natura giurisdizionale.⁶⁸ Il favore nei confronti dell'autonomia privata dei fedeli

⁶³ «In altre parole l'ordinamento canonico deve essere un ordine nella libertà e pertanto deve mirare al retto esercizio della libertà e responsabilità personale» (Cfr. *Fedeli e laici...*, p. 59).

⁶⁴ Cfr. LG 32.

⁶⁵ Tra le sfide ecclesiali attuali Papa Francesco indica anche l'incentivo della formazione e corresponsabilizzazione dei laici (esort. ap. *Evangelii gaudium*, 24.XI.2013, n. 102).

⁶⁶ Cfr. *Dinamicità e funzionalità...*, p. 174.

⁶⁷ Cfr. *Ius associationis et associationes fidelium iuxta Concilii Vaticani II doctrinam*, «Ius Canonicum», 8 (1968), pp. 12-20.

⁶⁸ «[...] munus regendi non confundatur cum potestate dominativa» (AGP, D-10385, p. 3).

non contrasta dunque con il riconoscimento della peculiarità del principio strutturante dell'ordine ecclesiale di natura episcopale. L'ambito costituzionale, pur garantendo e rispettando sempre il riconoscimento dello *ius associationis*, si riferisce però alla struttura primaria e costitutiva del corpo mistico di Cristo.⁶⁹

Nell'impostazione di mons. del Portillo il *primato della persona* è il presupposto e il criterio di fondo dell'esercizio della potestà. L'azione gerarchica, pur ripetutamente richiamata e sottolineata,⁷⁰ assume quindi una valenza decisamente diaconale e di servizio. Lo specifico assetto del governo ecclesiastico appare pertanto come una funzione ministeriale o un'organizzazione funzionale e non come una forma di supremazia o dominio. Il rispetto dello statuto fondamentale del fedele e la virtuosità dell'organizzazione ecclesiastica trovano un punto di incontro proprio nella razionalità della guida della comunità. La formalizzazione dei diritti si concreta tra l'altro nella previsione degli strumenti che assicurino l'efficace tutela giuridica delle posizioni degli amministrati. L'aspetto sostanziale e quello procedimentale infatti si compendiano mutuamente. Nella fase costituzionale mons. del Portillo è stato non a caso un convinto sostenitore della giustizia amministrativa e del sindacato giurisdizionale. L'approccio garantista, caldeggiato dal recente Beato, non si limita tuttavia alla salvaguardia delle spettanze individuali ma coinvolge la missione istituzionale e lo stile di governo della Gerarchia.⁷¹ Il rischio che la discrezionalità si trasformi in abuso di potere e arbitrarietà induce a dare più spazio al *principio di legalità* e alla *regolamentazione dell'attività provvedimentale*. Il criterio della *distinzione delle funzioni*, che ha trovato un positivo riconoscimento normativo, è stato ripetutamente indicato come elemento di chiarezza e di rigore nella conduzione della *iurisdictio*. Mons. del Portillo dimostra insomma una spiccata sensibilità e apertura per le acquisizioni della scienza giuridico-amministrativa moderna senza per questo intaccare i capisaldi del sistema.⁷²

⁶⁹ La costituzionalità riguarda il riconoscimento e l'estensione del diritto di associazione ma non le entità di natura associativa in quanto tali. Può essere interessante al riguardo la consultazione della tesi dottorale di I. COELLO DE PORTUGAL MARTÍNEZ DEL PERAL, *Derecho constitucional y derecho asociativo en la ciencia canónica*, Pamplona 1986.

⁷⁰ Il riferimento all'assetto gerarchico e il rispetto nei confronti della Gerarchia è una nota costante della sua trattazione che configura intrinsecamente gli stessi diritti dei fedeli.

⁷¹ «Concretamente la Gerarchia non è esente da tale errabilità. In quelle istanze gerarchiche che non godono dell'assistenza infallibile, può darsi, ed è un fatto certo che storicamente si è dato e si dà, che i titolari del potere pubblico disconoscano in qualche caso i diritti dei fedeli» (*Laici e fedeli...*, pp. 54-55).

⁷² In sintesi egli afferma: «Tale protezione esige evidentemente una garanzia legale che presenta tre aspetti: 1) Dichiarazione espressa dei diritti dei fedeli [...]. 2) I corrispondenti procedimenti legali di richiesta degli atti giurisdizionali, il ricorso amministrativo, l'azione giudiziaria e, in questa, la via contenzioso-amministrativa. 3) La distinzione di funzioni

4. 3. *La consapevole assunzione della tecnica costituzionale*

«Interpretando quindi i desideri espressi, sembra che il testo strettamente legale si debba ridurre ai seguenti punti:

- Dichiarazione dei diritti e dei doveri dei fedeli; strumenti per la loro efficace tutela giuridica.

- Gli organi di governo della Chiesa.⁷³

- Efficacia di questa Lex Fundamentalís per quanto concerne la gerarchia delle norme, e procedimento da adoperarsi per la modifica dei suoi precetti».⁷⁴

Il passo riportato della relazione sulle *animadversiones Episcoporum* al *Textus emendatus* della LEF ben evidenzia l'auspicata natura strettamente giuridica dell'intervento nonché l'essenzialità e concisione del contenuto. Al di là dell'aspetto sostanziale, che coglie i pilastri della struttura giuridica fondamentale della Chiesa, interessa sottolineare qui proprio la connotazione del profilo tecnico-legale. Nella mente di Álvaro del Portillo assume importanza (ancorché strumentale) anche la posizione e la forza della *Lex*. Sostanza e forma, statuizioni e procedimento sono parti integranti e complementari del disegno costituzionale. La risorsa tecnica non è trascurabile o accessoria, riflette il carattere fondante del testo. Il *principio di costituzionalità* d'altronde richiama *suapte natura* la *prevalenza* e la *congruenza* nell'assetto delle fonti di configurazione dell'ordinamento.⁷⁵ Il senso della richiamata rivendicazione è quindi quello di suggellare la preponderanza dello *ius commune et fundamentale*⁷⁶ e la razionalizzazione della produzione normativa.

La modalità per assicurare la supremazia della LEF è stata adombrata negli scritti pubblicati ed esplicitata nei pareri sottoposti al *Coetus*. I due espedienti suggeriti sono la previsione della gerarchia delle norme con il relativo riscontro e uno speciale procedimento di revisione del dettato legislativo. Mons.

nell'esercizio della potestà. [...] tale mezzo prudenziale [...] oggi è ammesso da tutti i giuristi come via necessaria per la protezione dei diritti soggettivi» (*Laici e fedeli...*, pp. 55-56).

⁷³ Preciserà meglio in seguito che la trattazione degli organi di governo comprende anche l'aspetto decisivo dell'esercizio della potestà: «[...] concretamente sarebbe da chiedersi se non basterebbe esporre le norme concernenti la dichiarazione e la tutela dei diritti e doveri fondamentali dei fedeli, e quelle che si riferiscono alla struttura degli organi di governo ed all'esercizio della potestà nella chiesa» (AGP, D-10386, p. 21).

⁷⁴ *Ibid.*, p. 18.

⁷⁵ Cfr. G. MORBIDELLI, *Costituzioni e costituzionalismo*, in G. MORBIDELLI, L. PEGORARO, A. REPOSO, M. VOLPI, *Diritto costituzionale italiano e comparato*, Bologna 1997, pp. 43-112.

⁷⁶ L'espressione è quella adoperata da Paolo VI nel *Discorso del 20.XI.1965* che animò l'esecuzione del progetto: «Peculiaris vero existit quaestio eaque gravis, eo quod duplex est Codex Iuris Canonici, pro Ecclesia Latina et Orientali, videlicet num conveniat communem et fundamentalem condi Codicem ius constitutum Ecclesiae continentem» («AAS», 57 [1965], p. 985).

del Portillo in pratica ha considerato la peculiare configurazione del sistema ecclesiale e le prerogative del Romano Pontefice,⁷⁷ ma non le ha ritenute preclusive o ostative alla realizzazione di un consono piano costituzionale. I mezzi indicati in effetti, per quanto opinabili e perfettibili, non sembrano stravolgere o compromettere la logica e coerenza dell'assetto ecclesiale. Il corroboramento del valore del testo proviene della suprema autorità ed è sempre soggetto ad eventuali modifiche, integrazioni o puntualizzazioni della stessa. La proposta di uno specifico procedimento di revisione cerca di conciliare e armonizzare la stabilità e la riformabilità. Anche in questo caso, l'efficacia del disposto richiede un'apposita istanza di tutela: «la costituzione di uno speciale organo di controllo giurisdizionale».⁷⁸ Una costante del pensiero di Álvaro del Portillo è associare alle richieste di principio la concreta garanzia dello strumento di salvaguardia.⁷⁹ Su questo punto si nota una rilevante sintonia col pensiero di mons. Onclin⁸⁰ e le osservazioni sottoposte furono recepite nello *Schema postremum* della LEF.⁸¹ Sta di fatto che mons. del Portillo, pur evitando prese di posizioni ideologiche o astratte, è giunto a completare la materialità del quadro costituzionale con una appropriata cornice formale.⁸²

La vicenda e l'esito della *Lex Ecclesiae fundamentalis* manifesta la percorribilità di vie diverse e meno traumatiche per la riforma dell'ordinamento canonico e la prudenza nell'evitare soluzioni tecnico-dogmatiche problematiche e controverse ma esalta al contempo proprio lo spirito ideale e intraprendente dei suoi sostenitori.

5. LA LUNGIMIRANZA E INNOVATIVITÀ DELLA VISIONE ECCLESIALE DI MONS. DEL PORTILLO

Nel pensiero di Álvaro del Portillo l'idea o, piuttosto, l'ideale costituzionale si è configurato non come una teoria o una dottrina scientifica preconcreta

⁷⁷ Si tratta della matrice divina dell'ordinamento ecclesiale e della conseguente insindacabilità dell'operato del Legislatore supremo (*Prima sede a nemine iudicatur*).

⁷⁸ AGP, D-10386, p. 21.

⁷⁹ Non sfugge all'Autore che la giustizia non sta nella mera dichiarazione di ciò che è giusto ma nella effettiva attribuzione del dovuto, cfr. anche *supra* nt. 72 (n.2).

⁸⁰ Osservava mons. Onclin in una conferenza stampa: «Sarà un testo dotato della massima stabilità, ma del tutto riformabile secondo le esigenze dei tempi in così rapida evoluzione» («L'Osservatore Romano», 7.VIII.1971).

⁸¹ Si pensi all'introduzione delle *Normae finales* (cann. 83-86), cfr. . O. G. M. BOELENIS, *Synopsis "Lex Ecclesiae Fundamental"*, Leuven 2001, pp. 155-161.

⁸² Come già osservato: «Mons. del Portillo in pratica ha avuto sin dall'inizio un'idea chiara e distinta del contenuto del quadro costituzionale, che si è andata progressivamente completando e perfezionando nella sua cornice istituzionale. [...] Il completamento e l'integrazione della sua riflessione riguarda solo, com'è abbastanza scontato, la compiuta articolazione dello schema e l'impianto normativo ai fini dell'ultimazione del progetto» (ns., *Il contributo documentale...*, § 4).

ma come un'esigenza della stessa razionalità giuridica e una concreta opportunità della legislazione canonica. La promozione della dignità e libertà dei figli di Dio, dell'identità e della missione dei laici, dell'autonomia privata dei fedeli e del principio di sussidiarietà, della diaconalità del ruolo gerarchico e della flessibilità e rispondenza pastorale dell'organizzazione ecclesiastica, solo per citare alcuni dei temi più ricorrenti nei suoi contributi, trovano adeguato inserimento e tutela proprio nell'orizzonte costituzionale. A lui non interessano tanto i mezzi o gli strumenti adottati quanto i beni e i valori garantiti. L'affermazione e il riconoscimento di un *livello fondante dell'ordine positivo* è insomma *euristica e veritativa* e non semplicemente funzionale o strumentale. Al contempo mons. del Portillo ha avuto presente che il rigore delle formulazioni e l'organicità dell'impianto normativo sono manifestazioni e premesse importanti della difesa dei diritti.⁸³

Come abbiamo premesso, non si può comprendere la concezione di mons. del Portillo senza gli insegnamenti e il carisma di S. Josemaría Escrivá.⁸⁴ Il primo Prelato dell'Opus Dei, con libertà e responsabilità personale, ha interpretato e tradotto in linguaggio giuridico la novità teologica, pastorale e canonica del messaggio del Fondatore,⁸⁵ sancita dal Concilio Vaticano II.⁸⁶ Non si può cogliere d'altronde la specificità di tale fenomeno apostolico se non partendo dall'approfondimento dall'essere della Chiesa.⁸⁷ Il legato di San Josemaría è stato infatti un tesoro e un arricchimento concettuale e pratico non per una singola porzione ma per l'intero popolo di Dio.⁸⁸ La riflessione sviluppata da Álvaro del Portillo non mira dunque tanto a proteggere la natura e la missione di una determinata istituzione ecclesiale quanto a diffondere la luce e la penetrazione sapienziale che ha ispirato la riscoperta della vocazione universale alla santità e all'apostolato. La capacità e potenzialità della scienza costituzionale è stata quindi la cornice propizia per

⁸³ L'aspetto tecnico, soprattutto per quanto concerne l'esercizio del potere, è sicuramente secondario e ulteriore rispetto al contenuto sostanziale ma non è per nulla indifferente o irrilevante.

⁸⁴ Cfr. anche C. CAFFARRA, *Il beato Josemaría nella persona di Álvaro del Portillo*, in M. FAZIO (a cura di), *San Josemaría Escrivá: contesto storico, personalità, scritti*, Roma, 2003, pp. 149-154.

⁸⁵ San Josemaría nel 1962 descriveva la difficoltà del cammino fondazionale in questi termini: «Mi misi a lavorare e non era facile [...] ciò che oggi è dottrina comune allora non lo era [...] Bisognava creare tutta la dottrina teologica e ascetica, e tutta la dottrina giuridica. Mi trovai con una soluzione di continuità di secoli: non c'era niente» (RHF, 20160, p. 616, riportata in A. DE FUENMAYOR, V. GÓMEZ-ILEGIAS, J.L. ILLANES, *Itinerario giuridico dell'Opus Dei. Storia e difesa di un carisma*, Milano 1991, p. 73).

⁸⁶ Cfr. 'Peroratio' del Card. J. Saraiva Martins, *Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi nel giorno della Canonizzazione*, 6.x.2002, in F. CAPUCCI, *Josemaría Escrivá, santo. L'iter della causa di canonizzazione*, Milano 2008, p. 144.

⁸⁷ Rif. nt.4.

⁸⁸ Cfr. A. DE FUENMAYOR, *Escrivá San Josemaría*, in R. DOMINGO (ed.), *Juristas universales*, 4, Madrid-Barcelona 2004, pp. 751-752.

cercare di evidenziare la perenne bellezza e freschezza dell'*imago Ecclesiae*, superando i limiti e le resistenze della precedente concezione per stati e di un'impostazione troppo ancorata al ruolo della Gerarchia.

Ribadita la derivazione e il legame del pensiero del primo successore dal Fondatore dell'Opus Dei,⁸⁹ il profilo "non accademico" ne fa risaltare anche l'autonomia e indipendenza da una scuola o da un preciso orientamento scientifico. Mons. del Portillo è stato essenzialmente un giurista "curiale" nel senso alto e nobile del termine: ha fornito un apporto discreto e sagace alla funzione petrina e al governo centrale della Chiesa.⁹⁰ Non ha mai inteso affermare idee o principi personali. La circostanza avvalora la forza dei suoi insegnamenti e la sincerità e onestà intellettuale della sua adesione all'idea costituzionale. La connotazione dell'identità del fedele e del laico e la rivendicazione dei diritti fondamentali nella *mens Consultoris* sono state impellenti esigenze della rivisitazione ecclesiologica del Vaticano II. La storia della salvezza ad ogni modo non è impermeabile all'attivo e avveduto concorso del sapere degli uomini. La perspicacia e la brillantezza degli studi di Álvaro del Portillo sono peraltro riconosciuti e conclamati.⁹¹ La novità logicamente non si misura solo in termini quantitativi (cronologici) ma soprattutto qualitativi (spessore e penetrazione).⁹²

Il valore di questa indagine non è solo, per così dire, storico e celebrativo, ma *epistemologico* e *formativo*. La produzione curiale-consultiva di Álvaro del Portillo, qui molto frammentariamente considerata,⁹³ evidenzia anzitutto il

⁸⁹ Si tratta di una sorta di riflesso della penetrante luce relativa alla riscoperta della vocazione universale alla santità che ha illuminato il cammino del popolo di Dio nello scorcio del secondo millennio. La sintonia pastorale e umana tra i due è stata strettissima e profondissima cfr. rif. nt. 84.

⁹⁰ Con uno slogan si potrebbe parlare di un "giurista curiale ma poco clericale". Mons. del Portillo proprio per la penetrazione e la grande considerazione nei confronti della condizione sacerdotale ha preso le distanze da ogni forma di clericalismo o di malintesa superiorità personale del chierico, cfr. anche A. CATTANEO, *Anima sacerdotale e mentalità laicale. La rilevanza ecclesiologica di un'espressione del Beato Josemaria Escrivá*, «Romana», 34 (2002), pp. 164-182.

⁹¹ «D. Alvaro del Portillo ha debido redactar a lo largo de su vida, multitud de documentos. La mayor parte de ellos nunca han visto la luz (...) Las publicaciones, sin embargo, permiten hacerse cargo de la profundidad de su formación, de la calidad de su quehacer científico y de su fina sensibilidad para captar los problemas y su prudencia y su realismo para aportar soluciones» (LOMBARDÍA, *Acerca de dos...*, p. 36).

⁹² Cfr. anche G. LO CASTRO, *L'opera canonistica di Álvaro del Portillo*, in V. BOSCH (a cura di), *Servo buono e fedele. Scritti sulla figura di Mons. Álvaro del Portillo*, Città del Vaticano 2001, pp. 149-160 (spec. 159-160).

⁹³ Al di là di molti pareri più puntuali, andrebbe considerato il suo prezioso apporto nel *Coetus de laicis* (cfr. rif. nt. 27) e *de Sacra Hierarchia* (interessante ad es. è il rilievo del suo intervento che emerge da A. PAGAN, *La funzione normativa delle Conferenze episcopali: evoluzione codiciale di un istituto*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO [a cura di], *Il diritto della Chiesa tra universale e particolare. xxxix Incontro di studio, Centro turistico Pio X - Borca di Cadore [BL]*, 2-6 luglio 2012, Milano 2013, pp. 120-137).

valore e la generosità del servizio prestato.⁹⁴ I testi pubblicati mostrano poi la chiarezza e lucidità delle sue posizioni su alcuni temi centrali per l'individuazione della struttura costituzionale della Chiesa. La sommaria analisi proposta però attesta soprattutto la lungimiranza delle acquisizioni e delle intuizioni ecclesiologico-canonistiche riconducibili al nuovo Beato. La puntualizzazione della valenza costruttiva e programmatica del pensiero di Álvaro del Portillo non vuole certo rivendicare la rivisitazione o la riproposizione di un disegno di legge ormai archiviato e superato (LEF), ma suggerire l'acquisizione di un'ermeneutica moderna e aperta del *mysterium Ecclesiae sub specie iuris* e di una visione d'insieme conforme all'illuminazione conciliare.⁹⁵ Al di là delle disquisizioni sull'assetto e sul metodo della scienza canonica, nel postconcilio è emersa prepotentemente l'esigenza di cogliere con maggior acume la materialità o sostanzialità della costituzione giuridica della Chiesa e Álvaro del Portillo ne è stato un consapevole promotore e fautore. La consapevole acquisizione del piano costituzionale resta allora la più sicura e stabile garanzia dei diritti dei fedeli e dell'ordine sociale giusto del popolo di Dio.

⁹⁴ Negli incarichi ricevuti dalla Sede Apostolica l'atteggiamento fu quello di "Rispondere sempre affermativamente" (cfr. MEDINA, *Álvaro del Portillo...*, pp. 530-535).

⁹⁵ Cfr. il ns., *Quale futuro per il diritto costituzionale canonico?*, «Ius Ecclesiae», 23 (2011), pp. 591-596.